

STATUTO
della
“ASSOCIAZIONE PER L’AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ
AUSER VOLONTARIATO ‘AUSER CORVINO’ DI CORVINO SAN QUIRICO”

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione

L’Auser Volontariato “AUSER CORVINO”, “Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà”, opera, senza fini di lucro, nel settore del volontariato, ai sensi della L. n. 266/1991 e della L.R. n. 1/2008, capo II e capo VI. L’Associazione si riconosce nell’Auser nazionale, riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali di cui all’art. 3 sesto comma, lettera E della legge 25 Agosto 1991, n. 287, con Decreto del Ministero dell’Interno n. 599/ CI 1933.12000 A (118), del 28/7/95.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS), ai sensi dell’art. 10, comma 8 del DLGS N. 460/97, che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, detta denominazione viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna dell’associazione medesima.

Art. 2

Finalità e scopi

1. L’Auser Volontariato persegue esclusivamente finalità di utilità, solidarietà e giustizia sociale. A tali fini promuove e sostiene il volontariato, la promozione sociale, il comunitarismo solidale e aperto come fondamenti di una cittadinanza attiva e responsabile, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser.

Per il conseguimento dei fini istituzionali l’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati con il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento delle attività.

2. L’Auser riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.

3. L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L'Auser è altresì impegnata nella costruzione dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale; a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale e all'integrazione europea. Ripudia ogni forma di razzismo e d'integralismo religioso, la pena di morte e ogni forma di violenza. Diffonde la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta alla mafia e a ogni altra forma di criminalità.
4. L'Auser svolge, in conformità a progetti propri o concordati con altri, come definito al successivo articolo 3 al punto 3, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività nei settori dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria, socio assistenziale, della tutela dei disabili e dei migranti, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, dell'educazione degli adulti, della promozione pratica dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS 29/10/99, N. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche nell'ambito delle attività di protezione civile, della promozione della cultura e dell'arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della solidarietà internazionale.

Opera a favore delle persone, delle loro reti di relazione, di chi è in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza, promuovendone e sostenendone, anche sul piano formativo, l'auto-organizzazione e il mutuo aiuto; l'associazione si propone inoltre di favorire i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi sia di beni e di costruzione di reti comunitarie.

5. Nello svolgimento di queste attività, l'Associazione si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come un'opportunità e una risorsa per la società, per un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, l'espansione dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.
6. L'Auser si propone, in questo quadro, di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali.
7. L'Associazione aderisce alle reti nazionali di Filo d'Argento e UniAuser, riconoscendosi in loro.
8. L'Auser nello svolgimento delle proprie attività si propone inoltre di:
 - a. perseguire il proprio scopo nei confronti dei propri soci e di terzi, attraverso forme di solidarietà sociale, generazionale e intergenerazionale, concorrendo a migliorare le condizioni fisiche, psicologiche, sociali e familiari delle persone, prevalentemente anziane e in particolari condizioni di disagio e di svantaggio;
 - b. intervenire nelle aree della non autosufficienza, delle "fragilità e delle disabilità a bassa e alta intensità", sulle condizioni che le determinano, sulla perdita delle risorse materiali e/o immateriali permanenti o temporanee, per consentire all'individuo di ripristinare il proprio stato di "ben essere" psicofisico e per recuperare la persona alla cittadinanza, all'autonomia e all'inserimento sociale;
 - c. intervenire nelle aree dell'ascolto (considerandolo tempo di cura), della solitudine, dell'informazione, del supporto a domicilio, della socializzazione, della mobilità, del trasporto, dell'accompagnamento, ecc;
 - d. rafforzare il principio di inclusione sociale, attraverso percorsi di "presa in carico" del bisogno;
 - e. favorire il ripristino delle reti di relazione del cittadino con attività di auto-aiuto e prossimità, promuovendone e sostenendone, anche sul piano formativo, l'auto-organizzazione e il mutuo aiuto;

- f. favorire i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie;
 - g. organizzare interventi programmati di aiuto, di supporto domiciliare leggero, di riduzione della solitudine, di compagnia telefonica, di segretariato sociale, di consegna pasti, farmaci e spesa a domicilio; attività ricreative specifiche; sostegno in casi di violenza/truffa ecc.
9. L'Associazione persegue il proprio scopo anche mediante lo sviluppo di attività rivolte alla Famiglia attraverso forme di solidarietà per le famiglie e le reti tra le famiglie.
- Concorre a sostenere il valore sociale della famiglia attraverso il supporto del ruolo parentale, del mutuo aiuto e della responsabilità degli impegni di cura.
- Persegue l'obiettivo della permanenza domiciliare dell'anziano e la tutela della sua autonomia, anche residua, attraverso attività di sostegno e di servizio, con azioni di aiuto finalizzate al supporto domiciliare, all'assistenza sociale, ad attività educative e formative, ad attività ricreative, sportive e di mantenimento, ad attività culturali, ecc.
- Esercita ogni azione necessaria a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e della famiglia.
10. Viene esclusa la possibilità di svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

Rapporti di affiliazione e di collaborazione

1. L'Auser Volontariato "AUSER CORVINO" aderisce all'Auser Nazionale condividendone le finalità e i principi dello Statuto approvato dall'Assemblea congressuale nazionale del 5 Dicembre 2008.
- Alla persistente vigenza di tali principi è legata l'adesione di Auser Volontariato "AUSER CORVINO" ed il vincolo di destinazione di propri beni e delle iscrizioni, successivi alla affiliazione.
2. Per la realizzazione dei programmi di volontariato, concorre alla costituzione della Federazione delle Associazioni Auser - Volontariato, operante nell'ambito della legge n. 266/1991 e della legge regionale 1/2008 e successive modificazioni.
3. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Auser può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello regionale che territoriale; può inoltre partecipare (anche in qualità di promotore) alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici.

Art. 4

Sede

L'Auser Volontariato "AUSER CORVINO" ha sede legale in Corvino San Quirico (PV).

Art. 5

Fonti di disciplina

L'Auser Volontariato "AUSER CORVINO" è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto in questo non disposto, dallo Statuto di Auser regionale e nazionale; è inoltre disciplinata da regolamenti e da disposizioni esecutive interni e agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

TITOLO II

Soci

Art. 6

Iscrizione

1. L'Auser è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.
2. L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.
3. Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Associazione devono fare domanda all'Auser territoriale competente.
4. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda senza rilievi da parte del Comitato Direttivo dell'Auser territoriale, la domanda medesima si intende accolta.
5. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del Comitato Direttivo dell'Auser territoriale, sentito il Presidente dell'Associazione presso la quale il socio opera.

Art. 7

Diritti ed obblighi dei soci

1. Attraverso l'Associazione, il socio svolge la propria attività associativa politico-istituzionale ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell'Auser.
2. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le norme fissate annualmente dal Comitato Direttivo Nazionale e Regionale dell'Auser, e a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali.
3. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
4. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. I soci maggiori di età hanno diritto di:
 - a. eleggere gli organi direttivi dell'Associazione ed essere eletti negli stessi;

- b. approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche nonché i regolamenti secondo le modalità di cui ai successivi art. 10 e 11;
 - c. promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.
6. In caso di controversia su questioni riguardanti i diritti e gli obblighi degli associati, si richiama quanto previsto all'art. 17 del presente statuto.

Art. 8

Recesso ed esclusione

1. L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.
2. L'associato può recedere dall'Associazione, senza oneri aggiuntivi, mediante comunicazione scritta inviata al presidente dell'Auser territoriale con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.
3. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo territoriale.
4. Avverso all'esclusione, l'aderente può ricorrere alla Commissione di Garanzia regionale di cui all'art. 17 del presente statuto.
5. Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Organi

Art. 9

Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Comitato Direttivo;
- c. la Presidenza;
- d. il Presidente;
- e. il Collegio dei Sindaci.

Art. 10

L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; si riunisce in sede congressuale ogni quattro anni, salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente; può essere richiesta, su istanza motivata, da almeno un decimo dei propri componenti.

L'Assemblea si può tenere in prima o in seconda convocazione; le due adunanze possono essere fissate anche nello stesso giorno, purché decorra almeno un'ora fra la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando interviene la maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese con l'assenso della maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea approva:
 - a. le linee programmatiche generali;
 - b. il bilancio dell'Associazione e la relazione sull'attività svolta.
6. L'Assemblea congressuale dei soci è preparata secondo le norme stabilite da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo, secondo le indicazioni dell'Auser regionale e nazionale.
7. L'Assemblea congressuale, oltre ai compiti previsti al precedente punto 5, elegge:
 - a. i componenti del Comitato Direttivo;
 - b. il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti.
8. L'Assemblea congressuale dura in carica quattro anni.
9. L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei beni; può essere richiesta, su istanza motivata, da almeno i due terzi dei propri componenti.
10. Per le modifiche allo statuto l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
11. Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa, deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
12. L'Assemblea è convocata con lettera inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione o tramite avviso affisso presso la sede dell'Associazione. La lettera o l'avviso di convocazione devono indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
13. È ammesso il voto per delega dei Soci disabili e/o in difficoltà. In tal caso ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
15. Sarà data idonea pubblicità, attraverso le forme più indicate, delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

Art. 11

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea congressuale ha il compito di:
 - a. attuare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
 - b. emanare disposizioni esecutive del presente Statuto conformi ai Regolamenti dell'Auser regionale e nazionale;
 - c. deliberare sulla composizione numerica della Presidenza;
 - d. eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
 - e. eleggere, su proposta del Presidente, gli altri componenti della Presidenza;
 - f. eleggere, su proposta del Presidente, il Direttore o figura assimilabile;
 - g. organizzare l'attività sociale degli iscritti;
 - h. dirigere e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa;
 - i. decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
 - l. convocare convegni e conferenze.
2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea. Allo stesso partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'Auser territorialmente competente.
3. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Comitato Direttivo - su proposta del Presidente ed entro il limite complessivo di un decimo dei propri componenti - può provvedere alla cooptazione di altri componenti, purché soci dell'Associazione.
5. La proposta di cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
7. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
8. Il Comitato Direttivo:
 - a. amministra il patrimonio dell'Associazione;
 - b. delibera sul bilancio preventivo e la relazione sull'attività svolta;
 - c. delibera sul programma di attività proposto dalla Presidenza;

- d. delibera la convocazione dell'Assemblea secondo i regolamenti e le disposizioni esecutive interni;
- e. delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente o della Presidenza.

Art. 12

La Presidenza

1. La Presidenza è composta sulla base della deliberazione del Comitato Direttivo.
2. Fanno parte della Presidenza: il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore e i restanti componenti nominati dal Comitato Direttivo.
3. La Presidenza:
 - a. propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
 - b. svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione;
 - c. adotta le decisioni urgenti, anche se non di propria competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta utile;
 - d. predispose i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione.
4. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, di Direttore e di altro componente della Presidenza durano quattro anni e i singoli componenti sono rieleggibili.

Art. 13

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
 - a. rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - b. convoca e presiede l'Assemblea;
 - c. convoca e presiede il Comitato Direttivo;
 - d. propone al Comitato Direttivo la nomina degli altri componenti della Presidenza.
 - e. propone la nomina del Direttore, o di figura assimilabile, e ne sottopone l'approvazione al Comitato Direttivo, stabilendone poteri e deleghe;
 - f. assume, di concerto con la presidenza, i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;
 - g. nomina procuratori speciali;
 - h. propone al Comitato Direttivo, di concerto con la presidenza, i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
 - i. svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 14

Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito. Possono essere rimborsate ai dirigenti e ai volontari le spese effettivamente sostenute per le attività prestate, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

Le cariche elettive sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

Art. 15

Conflitto di interessi e incompatibilità

1. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
2. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché di Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
3. L'incompatibilità opera dal momento della elezione.

Art. 16

Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese a maggioranza semplice dall'Assemblea anche tra i non soci.
2. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
3. I Sindaci supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine d'età. Nel caso in cui per effetto di diminuzioni e decadenze di componenti del Collegio, il numero dei Sindaci supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni.
4. La carica di Sindaco all'interno dell'Auser volontariato "AUSER CORVINO" è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione medesima.
5. Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
6. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
7. Il Collegio:

- a. controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
- b. verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- c. predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- d. ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di deferire la questione alla Commissione di Garanzia dell'Auser regionale competente che si pronuncia entro 60 giorni.

Art.17

Commissione di Garanzia

1. Le Competenze a pronunciarsi su ogni controversia sono affidate alla Commissione di Garanzia di cui all'art.18 dello statuto di Auser Regionale. Sono deferite alla Commissione anche le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.
2. La Commissione procede altresì, su richiesta degli iscritti delle strutture Auser, di associazioni affiliate o degli organi dell'Auser, secondo disposizioni stabilite da apposito regolamento disciplinare, a sindacare la regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi componente, singolo o collettivo, del sistema Auser e ad assumere le correlative sanzioni, secondo la seguente tipologia:
 - a. sospensione o annullamento degli atti;
 - b. censura;
 - c. sospensione della qualifica di socio fino a un massimo di 12 mesi;
 - d. sospensione o decadenza dalle cariche sociali all'interno delle associazioni affiliate o nell'ambito del sistema Auser;
 - e. sospensione o revoca dei benefici e delle prestazioni offerte dal sistema Auser;
 - f. proposta di commissariamento dell'associazione affiliata, previa delibera del Comitato Direttivo regionale dell'Auser;
 - g. proposta di commissariamento, con analogo procedura, delle strutture territoriali;
 - h. proposta di ritiro dell'affiliazione della associazione affiliata, previa delibera del Comitato Direttivo regionale dell'Auser;
 - i. proposta di scioglimento dell'associazione affiliata, previa delibera del Comitato Direttivo regionale dell'Auser.
3. Nei casi di commissariamento e/o scioglimento dell'associazione affiliata, la Commissione regionale delibera dopo aver sentito il parere del Presidente dell'Auser territoriale competente.
4. La Commissione si pronuncia altresì in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le norme e con gli effetti all'uopo stabiliti. In tutti i casi, il provvedimento assunto dalla Commissione Regionale può essere impugnato, in seconda istanza, attraverso richiesta di pronunciamento della Commissione Nazionale, da intendersi quale atto definitivo interno all'associazione.

TITOLO IV

Dell'attività dell'associazione

Art. 18

Ruolo delle Associazioni affiliate

1. Le associazioni affiliate all'Auser fanno parte del sistema Auser, e partecipano alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo norme previste da atti di indirizzo regionali e con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser territoriale, d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.
2. Nella gestione delle attività le associazioni affiliate sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo, contabile e patrimoniale.
3. Le associazioni affiliate sono strutture di base e prima istanza congressuale di Auser.

Art. 19

Diritti e obblighi dell'Associazione

1. Poiché l'affiliazione all'Auser nazionale concorre a caratterizzare lo scopo sociale dell'Auser Volontariato "AUSER CORVINO", i diritti sociali di questa nei confronti dell'Auser di norma vengono espressi dai singoli soci in sede di rinnovo degli organismi dirigenti.
2. La partecipazione al sistema Auser comporta l'obbligo di uniformare il presente Statuto a quelli dell'Auser nazionale e regionale e alle deliberazioni prese dagli organismi territoriali, regionali e nazionali dell'Auser.
3. A tale scopo l'Associazione assicura prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposito regolamento Auser e stipula convenzioni con le amministrazioni pubbliche, in via congiuntiva con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da regolamento Auser.

TITOLO V

Risorse Economiche

Art. 20

Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - contributi dei soci;

- quote associative;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
 - donazioni o lasciti testamentari;
 - erogazioni liberali da associati e da terzi;
 - raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi in condizioni di svantaggio, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva svolte in maniera marginale, ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di volontariato.
2. proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette.
 3. Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni con finalità analoghe che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
 4. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21

Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22

Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio è devoluto ad altre Associazioni del sistema Auser con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

Bilancio

Art. 23

Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre, la Presidenza predispose per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

Art. 24

Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare, la Presidenza predispose un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione sulla gestione - e una relazione sul programma di attività. Il bilancio consuntivo e la relazione sul programma di attività devono essere comunicati al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea, affinché i soci ne possano prendere visione.

Art. 25

Adempimenti

I bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione, approvati dai rispettivi organismi, sono trasmessi, a cura del Presidente, all'Auser territoriale e regionale.

Art. 26

Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi e ai Regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.